

TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1865

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

**Sommario.** — Omaggio — Risultato degli squittinii per le Commissioni alla Cassa Ecclesiastica, al Debito Pubblico ed alla Cassa dei depositi e prestiti — Relazione sui titoli del Senatore Burci — Seguito della discussione sulla legge per la fondazione della Banca d'Italia — Esposizione del Senatore Farina dell'esame fatto per una riforma dell'art. 2, rinviato ieri all'Ufficio Centrale — Considerazioni del Senatore De-Falco e ritiro del suo emendamento — Approvazione dell'art. 2 dopo schiarimenti forniti dal Relatore — Approvazione dei due articoli di legge per la vendita di un podere demaniale annesso alla chiesa di Santa Maria in Fornò — Nuovo squittinio per la nomina de' Commissari mancanti alla Cassa dei depositi e prestiti e al Debito Pubblico — Discussione del progetto di legge per l'approvazione della convenzione colla Società Vittorio Emanuele per la costruzione delle ferrovie Potenza-Contursi-Eboli e svincolo di cauzione — Osservazioni e proposta di emendamento del Senatore Chiesi, combattute dal Senatore Scialoja Relatore, appoggiate dal Senatore Poggi — Schiarimenti del Ministro dei lavori pubblici — Nuove osservazioni del Senatore Chiesi, in risposta al Senatore Scialoja — Avvertenza del Senatore Fenzi e del Ministro di grazia e giustizia in appoggio dell'art. 2 — Opposizioni del Senatore Farina — Risposta del Relatore ai varii oppositori — Schiarimenti del Senatore Farina — Considerazioni del Ministro dell'interno oppuguate dallo stesso Senatore — Parole sull'ordine della votazione del Ministro delle finanze — Dichiarazioni dei Senatori Chiesi e Poggi — Approvazione dell'articolo unico per parti e per intero.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Sono presenti i Ministri degli esteri, d'agricoltura e commercio, quello delle finanze, e più tardi intervengono i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, e dei lavori pubblici.

Il Senatore segretario Ginori-Lisci dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

**Presidente.** Fa omaggio al Senato il Vice-Presidente della Deputazione di Storia Patria di Modena, del secondo volume della *Cronaca modenese* di TOMASINO DE-BIANCHI testè pubblicato per cura della Deputazione medesima.

Ora darò contezza dell'esito della votazione fatta ieri per la nomina dei due Commissari mancanti alla Commissione di contabilità interna.

Il Senatore Ceppi ebbe voti 41, il Senatore Pasolini 43, quindi restano entrambi nominati e la Commissione così completata.

Per la sorveglianza alla Cassa Ecclesiastica vi erano tre Commissari da nominare. I votanti erano 56, la maggioranza 29: ottennero, il Senatore Desambrois 35 voti, Galvagno 34, Spada 33; quindi questi tre Senatori sono destinati alla Commissione della Cassa Ecclesiastica.

Per la Cassa dei depositi e prestiti i votanti erano 50, maggioranza 26. Il Senatore De-Gori ottenne voti 25, Giorgini 19, Melegari 13, Pallieri 10, Spinola 7, Pasolini 7. Non avendo alcuno raggiunto la maggioranza, invito i signori Senatori a rifare le schede con tre nomi.

Per la Commissione di sorveglianza del debito pubblico, i votanti erano 51, maggioranza 26: il Senatore Fenzi ottenne voti 30, il Senatore Pallieri 22, Bevilacqua 19, Ceppi 10, Pasolini 8, Desambrois 7. Il Senatore Fenzi solamente avendo raccolto la maggioranza, prego i signori Senatori a voler rinnovare la scheda con due nomi. La consegna delle schede si farà dopo la discussione in corso, come si è fatto ieri.

Ora prego il Senatore Chiesi a riferire sui titoli del Senatore Burci.

**Senatore Chiesi, Relatore.** Il professore cav. Carlo Burci di Firenze fu nominato Senatore del Regno con Decreto 8 ottobre del corrente anno 1865.

Fu egli per molti anni uno degli splendidi luminari dell'Ateneo Pisano, ed occupa ora l'alto posto di clinico chirurgico dell'Istituto degli studi superiori in Firenze. Le opere da lui pubblicate lo resero benemerito della scienza che con tanto amore e con tanta profondità di sapere professa, e diedero celebrità al suo nome iscritto nelle principali Accademie nostrali ed estere e lustro alla patria. Nato nel 5 settembre 1813 superò l'età prescritta dallo Statuto, ed io perciò all'appoggio del N. 20 dell'art. 33 dello Statuto stesso ho l'onore di proporvi, a nome dell'Ufficio quinto, che vogliate ammetterlo nel numero dei Senatori del Regno.

**Presidente.** Coloro che approvano le conclusioni dell'Ufficio V, testè espresse dal Senatore Chiesi per la nomina del Senatore Burci, vogliono alzarsi.

(Approvato)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
PER LA FORMAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA.

**Presidente.** Si riprende la discussione del progetto di legge per la formazione della Banca d'Italia. Ieri abbiamo votato l'art. 1 e l'art. 3 e poi l'ordine del giorno che è in relazione con questo articolo. Si è lasciato in sospeso l'art. 2 perchè il Senatore De-Falco aveva proposto un emendamento, sul quale si discusse, e fu deciso di rinviare il medesimo e l'articolo all'Ufficio Centrale perchè ne riferisse nella seduta d'oggi.

Invito quindi il Relatore a far conoscere quali siano i divisamenti dell'Ufficio medesimo su tal proposito.

**Senatore Farina, Relatore.** L'Ufficio Centrale si è lungamente preoccupato della gravità delle ragioni esposte tanto dall'onorevole De-Falco quanto di quelle in un senso contrario affacciate dall'onorevole Senatore Poggi. Da una parte era certamente gravissimo l'inconveniente di vedere un'identica azione criminosa punita in modo diverso e con una gravità di pena molto differente in due località diverse del medesimo Stato. Dall'altra parte gravissimi erano gli inconvenienti di introdurre una disposizione speciale nella legge attuale la quale cambiasse le disposizioni che ora regolano questa materia nella Toscana.

Un cambiamento di legislazione che porti un aggravamento assai sensibile di pena introdotta nel Codice penale toscano relativamente ai falsificatori dei biglietti di Banca doveva necessariamente produrre una riforma nel Codice penale stesso anche relativamente alla falsificazione delle monete, perchè fra un caso e l'altro esiste una relazione la quale abbiamo veduto essere fondamento delle disposizioni dell'art. 2 della legge di cui ora si discute.

Ora, se noi entravamo in questa via, era facile accorgersi che tutta la economia, tutta la proporzionalità delle pene del Codice penale toscano veniva in certo modo ad essere alterata, poichè per una speciale azione criminosa si sarebbe stabilita una pena che non era più in relazione colla gravità delle pene comminate per azioni molto più gravi e criminose, perchè non solo intaccanti la ricchezza individuale e quella dello Stato, ma eziandio perchè congiunte molte volte al danno personale di un cittadino, od al sovvertimento politico dello Stato intiero. Egli è dunque evidente che se noi fossimo entrati in questa via, avremmo finito per creare una specie di mostruosità, perchè sarebbesi allora resa necessaria questa disarmonia fra il complesso delle penalità adottate dal Codice toscano.

Sicuramente è doloroso per noi il non potere risolvere il grave obbietto che nasce dalla considerazione che in uno stesso Stato un identico delitto sia punito qua con una penalità grave e là con pena molto minore.

Questo non può a meno di portare gravissime conseguenze, perchè si andrà precisamente nel paese, dove la pena è minore, e si compirà ivi il delitto, e si cercherà poi d'estenderne gli effetti anche nei paesi dove la pena del delitto medesimo è molto maggiore.

Ma, o signori, quest'inconveniente nasce necessariamente dalla disgraziata circostanza di avere due legislazioni penali in un identico Stato.

Sicuramente questo non è il solo caso in cui gli effetti di un delitto commesso in un paese si sentano in un altro paese vicino, onde si vedrà la sconvenienza che questo delitto sia punito più o meno secondo che viene commesso fra un confine o fra un altro.

Ma secondo l'opinione dell'Ufficio Centrale, quest'inconveniente, che di certo è gravissimo, sta però in termini generali, sta nella condizione di avere due legislazioni penali diverse. Però se noi emendassimo una sola parte del Codice penale toscano, avremmo avuto, oltre il dissenso fra le disposizioni di due Codici diversi nello stesso Stato, nascente dalle diverse disposizioni dei due Codici stessi, un grave sconcio di più, cioè nello stesso paese un Codice le cui disposizioni non erano armonizzate colle altre del Codice medesimo.

Dunque, di fronte a due inconvenienti invece di uno noi abbiamo creduto che fosse minor male l'averne un solo, quello che nasce dalle diverse disposizioni dei due Codici, e non di averne due come sarebbe accaduto se avessimo variato solo una parte del Codice penale toscano, lasciando sussistere tutte le altre come stanno e senza pensare a quell'armonico coordinamento che è proprio dei Codici.

In vista di tutte queste circostanze, sebbene trovassimo sommamente fondate le osservazioni poste innanzi dall'onorevole De-Falco, tuttavia abbiamo creduto che stante gl'inconvenienti ancora maggiori cui si sarebbe andato incontro, emendando solo una parte del Codice della provincia toscana, il minor male fosse quello di lasciare le disposizioni come erano state proposte nell'originario progetto di legge.

Sorse anche in seno all'Ufficio Centrale una terza opinione che credeva che relativamente alle penalità di cui è fatto cenno per la stampa de'biglietti della Banca attuale, dovesse ritenersi che in forza dello Statuto della Banca stessa, approvato per legge, dovesse tuttavia sussistere una disposizione di un Codice che non è più in vigore in nessuna parte dello Stato, quale sarebbe il Codice delle antiche provincie, anteriore a quello del 1859.

Questa opinione non era però divisa dall'intero Ufficio; ma siccome da taluno si diceva: badate che estendendo per legge lo Statuto della Banca a tutto lo Stato si viene implicitamente ad estendere anche le penalità contemplate nello Statuto medesimo e di cui è fatto cenno nei biglietti della Banca; e si deduceva che questa disposizione, come quella di legge speciale, si doveva ritenere come vigente assolutamente anche dopo la rinnovazione della legge generale del Codice, così intravedeva l'opportunità di chiaramente spiegarsi al riguardo.

Io ripeto, quest'opinione non era divisa da tutti i membri dell'Ufficio; ma ad escludere che quando si verrà ad una riforma generale del Codice penale si possa affacciare l'obbietto, che le falsificazioni dei bi-

glietti di Banca non sono da contemplarsi nelle leggi generali dello Stato perchè rette da disposizioni speciali, si è proposto di far precedere la formulazione dell'articolo 2 da una specie di dichiarazione, la quale per escluderè l'idea che non si potesse unificare a questo riguardo la legislazione di tutte le diverse parti dello Stato quando l'unificazione del Codice penale sarà fatta, dicesse:

*Finchè non verrà pubblicato il Codice generale penale per tutta l'Italia, i contraffattori, ecc. ecc.*

Quest'opinione che verrà forse probabilmente difesa da alcuni dei miei colleghi non era, come dico, accettata dagli altri; ma siccome quest'aggiunta avrebbe il carattere di non poter produrre inconveniente di sorta, venne generalmente consentita.

Senatore **De Falco**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **De Falco**. Signori: L'emendamento che ieri ebbi l'onore di proporre aveva un triplice oggetto, quello di togliere dall'articolo in discussione quella specie di ambiguità e di dubbio che esiste nella sua compilazione, e che potrà originare non poche difficoltà, non lievi questioni: quello di unificare, se fosse stato possibile, almeno questa parte della legislazione penale: poichè ordinandosi un grande Istituto di credito comune a tutta Italia, mi pareva necessaria cosa che i biglietti di questo fossero stati garantiti e protetti dalle stesse sanzioni penali: quello infine di evitare un'importante derogazione che mi sembra sarà portata dalla legge attuale al sistema stabilito dal Codice penale del 1859 seguito finora.

Per non abusare dell'indulgenza del Senato io mi limitai ad accennare, anzichè a svolgere le ragioni ed il concetto del mio emendamento; tanto più che credeva non avesse incontrato gravi difficoltà, non avesse dato luogo a molte questioni. Ma la cosa non è andata così: le difficoltà si son mosse; questioni non lievi si sono impegnate.

Di queste questioni, tre sono più meritevoli di considerazione. La prima, se fosse effettivamente necessario di unificare sin da ora la legislazione penale circa la falsificazione dei biglietti della Banca d'Italia. La seconda, se questa unificazione potesse ottenersi senza alterar di molto l'armonia della rimanente parte del Codice toscano. La terza, se si potesse prescindere dal nuovo sistema introdotto nell'attuale legge di punire, cioè, i falsificatori dei biglietti di Banca con la stessa pena dei falsificatori di moneta, e fare invece rimanere la falsificazione dei biglietti di Banca sotto la sanzione delle disposizioni speciali degli articoli 324 a 331 del Codice penale del 1859.

Quanto alla prima delle indicate questioni io credo che nessuno vorrà disconvenire della utilità che sarebbe provenuta dalla unificazione delle legislazioni intorno alla materia in discorso. L'Ufficio Centrale stesso ha convenuto di questa verità, e basta leggere e mettere a riscontro le disposizioni del Codice toscano e del Codice del 1859, per essere convinti che diverse le

due legislazioni per sistema, per diffinizioni, per sanzioni, non possono non essere cagione di gravissimi inconvenienti, qualora, rimanendo ambedue in vigore, il reato di falsità dei biglietti della Banca, che è una in Italia e che per tutta Italia va ad estendere le sue operazioni ed i suoi effetti, sarà soggetto a diverse sanzioni e sarà punito con diverse pene secondo il luogo e la provincia in cui il reato si commette. — Ma può questa unificazione farsi facilmente, senza alterare l'armonia intiera del Codice Toscano? Ecco la seconda questione.

Io credo, signori, che la unificazione legislativa che formava l'oggetto precipuo dell'emendamento, sarebbe stata facil cosa ottenere, laddove si fosse seguito il sistema da me proposto di far rimanere la falsificazione dei biglietti della Banca sotto le disposizioni speciali del Codice del 1859, che riguardano la falsificazione delle cedole od obbligazioni dello Stato o altre carte di pubblico credito equivalenti moneta.

E per fermo, signori, nel Codice penale del 1859, a differenza del Codice penale toscano, la falsificazione delle carte di pubblico credito equivalenti moneta, fra le quali vogliono indubbiamente andar compresi i biglietti della Banca, non è equiparata in tutto alla falsificazione delle monete, ma forma oggetto di una speciale sezione le cui disposizioni sono in parte più severe in parte più miti di quelle statuite per la falsità delle monete. Sono più severe in questo, che non ammettono distinzione fra la contraffazione ed alterazione come è fatto per la moneta, ma la contraffazione e la falsificazione sono punite con la stessa pena. Sono più severe anche in questo; che non vi ha distinzione fra coloro che introducono dall'estero o fanno uso delle carte contraffatte o falsificate di concerto coi falsatori, e coloro che scientemente le introducono e ne fanno uso senza precedente intelligenza con i falsificatori: gli uni e gli altri sono ugualmente puniti. Sono più miti in questo, che la pena della contraffazione invece di essere indistintamente il massimo dei lavori forzati a vita, è invece quella de' lavori forzati da dieci a quindici anni.

In questi sensi sono concepiti gli articoli 329 a 331 del Codice penale del 1859, che vi domando il permesso di leggere.

« Art. 329. Colui che ha contraffatto o falsificato cedole od obbligazioni dello Stato, od altre carte di pubblico credito equivalenti moneta, sarà punito con la pena dei lavori forzati estensibile ad anni quindici.

« Colla stessa pena sarà punito colui che avrà scientemente introdotto nei regi Stati le dette cedole, obbligazioni ed effetti falsificati o contraffatti, ovvero ne avrà fatto uso. »

« Art. 330. Se si tratterà di contraffazione o di falsificazione nei regi Stati di obbligazioni o carte di credito pubblico equivalenti a moneta, emesse sotto qualunque denominazione da un Governo straniero, o d'introduzione dolosa di esse nei regi Stati ovunque

sieno state falsificate o contraffatte, ovvero di uso doloso delle medesime, la pena sarà della reclusione non minore di anni cinque, estensibile anche ai lavori forzati per anni dieci. »

« Art. 331. Colui che avrà ricevuto per vere le carte pubbliche menzionate nei precedenti articoli, e riconosciute poi la falsità, le avrà cioè non ostante rimesse in circolazione, sarà punito con la reclusione estensibile ad anni sette, o col carcere secondo i casi. »

Ora, signori, se il Senato consente di far rimanere sotto queste sanzioni la contraffazione e la falsificazione dei biglietti della Banca, siccome *carte di pubblico credito equivalenti a moneta*, come credo che sia stato fin ora, sarà facilissima cosa effettuare la progettata unificazione. Basterà di pubblicare in Toscana questi due o tre articoli del Codice penale del 1859. E siccome l'Istituto della Banca d'Italia è Istituto nuovamente ordinato e con novelle forme e novelli ordinamenti esteso a tutta Italia, non pare che vi sia inconveniente di sorta a che il reato di falsità dei biglietti di questa Banca sia assoggettato anche in Toscana ad una nuova e speciale legislazione. Questa legislazione particolare per una sola materia non altererebbe al certo l'armonia del Codice intero, nè produrrebbe a mio credere quegli sconci che lamentava poco fa l'onorevole Relatore.

Ma la difficoltà sta in questo che vuolsi mantenere il sistema novellamente propugnato, di punire la falsificazione de' biglietti di Banca non con le pene sancite dagli articoli 329 a 331 come le altre carte di pubblico credito equivalenti moneta; ma sibbene con le pene medesime statuite per la fabbricazione delle monete.

Ora, signori, su questo subbietto appunto potrebbe impegnarsi una grave e seria quistione: quella cioè, di vedere se il reato di falsificazione de' biglietti di Banca debba esser punito con la medesima pena della fabbricazione della falsa moneta, ovvero con pena maggiore o minore; e se, sia qualunque il sistema che si segua, sia prudente cosa il separare la falsità dei biglietti di Banca da quella delle cedole ed obbligazioni emesse dallo Stato; il guarentire i primi più che le seconde: questione questa molto grave, e che allargherebbe la presente discussione più di quanto vorrei.

Voi conoscete in effetto, o signori, che in questa materia e per rispetto a questa questione tre diversi sistemi sono stati seguiti nelle varie legislazioni. Per l'uno, la falsità delle carte di pubblico credito equivalenti a moneta, fra le quali i biglietti di Banca autorizzati dalla legge, sono eguagliati alla falsificazione delle monete di oro e di argento, e puniti con la stessa pena: è il sistema del Codice francese del 1810 mantenuto nella legge del 28 aprile 1832 ed anche nell'ultima del 14 maggio 1863; seguito dalle leggi penali napoletane del 1819, dal Codice penale toscano del 1853 e da parecchi altri Codici. Per l'altro sistema, la pena della falsificazione delle carte di pubblico credito, siano dello Stato, siano di Banche auto-

rizzate dalla legge, è punita con pena minore di quella serbata per la fabbricazione delle monete di oro e di argento: è il sistema seguito dal Codice penale piemontese del 1839, mantenuto e riformato nel nuovo Codice penale del 1859, che di presente impera in tre quarte parti d'Italia. Nel terzo sistema finalmente, la falsità de' biglietti di Banca e di altre carte di pubblico credito è punita con pena maggiore di quella statuita per la falsità della moneta: è l'antico sistema della legislazione inglese, mantenuto nelle leggi del 1832 e 1834; seguito dalla maggior parte dei Codici moderni; riprodotto nell'ultimo progetto del Codice penale Belga, ove la contraffazione delle monete di oro e di argento vedesi punita con i lavori forzati da dieci a quindici anni, e con i lavori forzati da quindici a venti la falsificazione sia delle obbligazioni al *portatore* emesse dal Tesoro pubblico, sia delle cedole, *coupons*, d'interessi alligati a queste obbligazioni, sia di biglietti di Banca al *portatore* la cui emissione sia autorizzata da una legge.

Quello però che è meritevole d'osservazione si è, che in tutti questi tre sistemi vi è un principio comune e seguito egualmente; e questo è di non far differenza fra le cedole e le obbligazioni emesse dallo Stato e i biglietti di Banca autorizzati dalla legge; di non stabilire alcun privilegio per questi a fronte di quelle, di punire con la stessa pena le falsità commesse negli uni o nelle altre.

Io non abuserò dell'indulgenza del Senato per ricordare le ragioni tutte che han consigliato ciascuno di que' contrari sistemi.

Nel primo si è detto che siccome i biglietti di credito e le cedole dello Stato equivalgono a moneta, la rappresentano, la suppliscono, la moltiplicano; così vogliono essere protetti e guarentiti della medesima maniera che questa. Epperò le pene medesime che la legge stabilisce per la falsificazione della moneta, vogliono essere applicate alla falsificazione delle carte di credito pubblico che per legge la rappresentano.

Nel secondo sistema, si è osservato in contrario che il biglietto di Banca ed ogni altra carta di credito pubblico equivale a moneta, ma non è propriamente moneta; che questa, a differenza di quello, non è soltanto il rappresentante di un valore, ma ha ancor essa in se stessa un valore, quello del metallo prezioso onde si compone; che infine la moneta a differenza del biglietto di Banca ha un corso forzoso che nessuno può rifiutare. Perlocchè si è conchiuso una certa differenza dover serbare la legge fra le guarentigie che accorda all'una e quelle che concede agli altri.

Nel terzo sistema per l'opposto si è considerato, che nelle presenti condizioni commerciali il reato di falsificazione dei biglietti di Banca e delle carte di credito che equivalgono per legge a moneta, minaccia le relazioni sociali di maggiori pericoli, e gitta negli animi maggiore allarme e maggiore sgomento che la falsificazione stessa delle monete. E ciò per più ragioni. Primamente perchè la contraffazione de' biglietti

di Banca e delle carte di credito, esige minori apparecchi e si compie con maggiori facilità che non la falsificazione delle monete. Questa richiede ordigni, macchine, preparazioni che rendono pressochè impossibile il segreto: quella per contrario preparata nell'ombra, compita nel mistero, può a un tratto inondare il mercato di false carte di credito, e produrvi danni e perturbazioni incalcolabili. Secondamente perchè gli effetti della falsificazione delle carte di credito sono pressochè sempre più dannevoli di quelli che possono provenire dalla falsificazione delle monete; essendo questa più facile a scovrire, più circoscritta nei suoi effetti, più limitata nella sua possibile espansione, e quella per contrario più difficile a scovrirsi, più facile a diffondersi, più dannevole nei suoi effetti, bastando uno o pochi biglietti falsi per carpire somme grandissime. In terzo luogo perchè, sebbene le carte di pubblico credito non abbiano corso forzoso, pure la confidenza pubblica e le necessità del commercio ne hanno siffattamente esteso e consacrato l'uso, che bene può affermarsi esser questa specie di moneta, la moneta ordinaria ed usuale delle grandi transazioni, dei più importanti contratti; sicchè lo attentare al suo credito ed alla sua fede è lo stesso che inaridire la sorgente stessa dell'a ricchezza. E però si è concluso doversi questa specie di falsità punire con pene anche maggiori di quelle serbate per la falsificazione delle monete.

Io per ora non mi fo, o signori, giudice di questi contrari sistemi: l'esaminarli a fondo richiederebbe lungo tempo e più matura discussione. Confesso non pertanto che ove si trattasse di fare un Codice penale nuovo, io probabilmente adotterei il terzo degli indicati sistemi; se non questo, almeno il primo, quello della completa similitudine della falsità delle monete e della falsità delle carte di credito, fra cui i biglietti di Banca al portatore autorizzati da una legge.

Ma la difficoltà sta in questo, che, secondo il mio modo di vedere, la questione è stata già risolta dal Codice penale, e si tratta al presente di derogare al sistema seguito dal Codice in vigore.

E per fermo io l'ho notato, signori: nel codice v'è una sezione speciale che si occupa della falsificazione, non solo delle cedole ed obbligazioni dello Stato, ma ancora delle carte di pubblico credito equivalenti a moneta. Ora fra queste io credo che vanno indubitamente compresi i biglietti della Banca che per la presente legge equivalgono appunto a moneta. E sono tanto più fermo in questo convincimento in quanto che nella legge del 1851 sull'ordinamento della Banca Nazionale vi è un articolo, l'articolo 12, mantenuto nella legge posteriore del 9 ottobre 1859, il quale non dice già, come ieri si affermava, che i falsificatori dei biglietti della Banca siano puniti come i fabbricatori di falsa moneta, ma dice invece così:

« I fabbricatori di biglietti falsi, e quelli che falsificassero i biglietti della Banca, e coloro che introdussero nello Stato biglietti falsi o falsificati, incorreranno nelle pene stabilite dall'articolo 346 del Codice penale. »

Il Codice penale che allora era in vigore; era il Codice sardo del 1839; e l'art. 346 di quel Codice rifletteva appunto la falsificazione e contraffazione delle cedole ed obbligazioni dello Stato od altri effetti pubblici emessi dal regio Tesoro, che erano le sole carte che equivalevano a moneta. La pena era quella del massimo de' lavori forzati a tempo; ma perchè in quel Codice la pena della fabbricazione delle false monete di oro e di argento di conio regio, era quella dei lavori forzati a vita. Al presente pel Codice del 1859 le sanzioni penali son mutate, ma non son certo mutate l'indole e la natura dei reati. La pena della falsa moneta è ora il massimo dei lavori forzati a tempo; e quella della falsificazione delle carte di pubblico credito, scemando in proporzione, è quella dei lavori forzati da dieci a quindici anni. Ma i biglietti della Banca son rimasti, secondo il mio modo di vedere, compresi sotto il nome di *carte di pubblico credito equivalenti a moneta*, e il reato della loro contraffazione o falsificazione rientra oggi, a mio parere, sotto la disposizione dell'art. 329 del Codice penale del 1859, che è l'articolo corrispondente al 346 del Codice penale del 1839 cui si rimetteva la legge sulla Banca Nazionale del 1851.

Il sistema adunque, o signori, contenuto nell'art. 2 della presente legge che parifica del tutto la falsificazione dei biglietti della Banca alla falsificazione delle monete di oro e d'argento, è conforme sì al sistema seguito dal Codice penale toscano, ma parmi sia grandissima innovazione al sistema tenuto finora e dal Codice sardo del 1839 e da quello, divenuto Codice italiano, del 1859. Ed io avea, ed ho grande difficoltà ad ammettere una sì grave innovazione al sistema di quel Codice; tanto più che per questo mutamento viene a stabilirsi una differenza grandissima fra la guarentigia che la legge accorda alle obbligazioni emesse dallo Stato e le carte di pubblico credito equivalenti moneta, e quello che concede ai biglietti della Banca. Le prime rimangono sotto la disposizione speciale degli art. 329 a 331: gli altri vanno ad essere equiparati del tutto alla moneta. Ora io non so se nelle presenti condizioni si possa utilmente seguirlo un tale sistema; insinuare negli animi che la legge protegge ancor più i biglietti della Banca che le obbligazioni emesse direttamente dallo Stato, e punisce i falsificatori de' primi con maggiore pena di coloro che falsifichino le altre.

Ma giacchè, o signori, per la maggiore commerciabilità de' biglietti di Banca e per le osservazioni esposte dall'onorevole Relatore, si insiste e si ritiene necessario che il reato di falsificazione de' biglietti della Banca sia equiparato in tutto a quello della falsificazione delle monete d'oro e di argento; nè vuolsi accettare l'emendamento proposto per la parte che faceva ritornare la falsificazione dei biglietti della Banca sotto le disposizioni speciali degli art. 329 a 331 del Codice penale, ma vuolsi invece far rimanere salda la parificazione delle penalità per la contraffazione de' biglietti a quella per la fabbricazione delle false monete; convengo anch'io che tenendo questo sistema, si rende difficilissimo ef-

fettuare l'unificazione legislativa che io richiedeva. Si tratterebbe in questa ipotesi di trasportare nel Codice penale toscano non già due o tre soli articoli relativi ad una materia speciale, ma tutte insieme le disposizioni concernenti la falsificazione delle monete, e questo cumulo di disposizioni mutate verrebbe, io ne convengo, ad alterare la intera economia di quel Codice, sicchè per evitare un inconveniente si verrebbe a generarne dei maggiori.

Per queste ragioni, sebbene ritenga la gravezza delle ragioni che mi consigliarono a presentare l'emendamento in esame, pure in presenza del sistema di penalità che, propugnato dall'Ufficio Centrale, è per prevalere, non posso che ritirare l'emendamento proposto.

Spero pertanto, o signori, che la discussione fatta, e difficoltà rilevate, gl'inconvenienti gravissimi, riconosciuti nascere da questa differenza di legislazioni penali che esiste in Italia, servano almeno di argomento perchè l'unificazione del sistema penale non sia ulteriormente indugiata, ma venga al più presto compiuta mercè di un Codice unico, comune a tutta l'Italia, che sia degno de' progressi della scienza, del senno del Governo e del Parlamento italiano.

**Presidente.** Se non vi ha chi domanda la parola...

**Senatore Farina.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Farina.** Poichè l'onorevole preopinante ha ritirato il suo emendamento, pare che non resti più altra discussione sull'articolo 2 formulato come nel progetto di legge.

Veramente io aveva fatto cenno anche di un'aggiunta; ma per quanto essa possa indirettamente accennare ad una questione generale, certo è che, per massima generale, tutte le leggi valgono fino a tanto che non vi si innova, e non si porta alle medesime verun cambiamento con una legge nuova; di maniera che il dire che una legge vale finchè non è cambiata, è dire una cosa comune a tutte le leggi, e la quale non ha quindi bisogno di essere espressa; così parmi superflua ed insignificante anche l'aggiunta proposta.

Se quando si farà il nuovo Codice, si troverà qualche dubbio sull'applicazione della legge generale alla Banca, la quale è retta da uno statuto speciale consacrato per legge, lo si dirà in allora; ma il fare ora una riserva nei-proposti termini parmi che si possa riguardare come cosa affatto soverchia, e, per conseguenza, io riproporrei l'articolo quale sta scritto nel progetto in discussione.

**Presidente.** Se nessuno dimanda la parola io rileggerò l'articolo 2 per porlo in votazione.

« I contraffattori e falsificatori di biglietti della Banca d'Italia, e coloro che scientemente introducessero dall'estero o facessero uso di biglietti contraffatti o falsificati, incorreranno nelle pene stabilite dalle leggi penali contro coloro che fabbricano false monete d'oro o d'argento del Regno, o fanno scientemente uso delle medesime. »

Chi approva questo articolo 2 sorga.

(Approvato)

Prima di passare allo squittinio segreto sul complesso di questo progetto di legge, si dovrà porre in discussione l'altro progetto segnato col N. 10 relativo alla vendita di un podere demaniale annesso alla chiesa di S. Maria in Fornò (Forlì). Prima di darne lettura, prego il signor Ministro delle Finanze a dichiarare se accetta il testo quale venne emendato dall'Ufficio Centrale, o se mantiene quello presentato dal Ministero.

**Ministro delle Finanze.** Accetto il testo dell'Ufficio Centrale.

**Presidente.** Essendo ammesso il testo dell'Ufficio Centrale, ne do lettura.

Art. 1.

« È approvata la vendita del podere annesso alla chiesa di S. Maria in Fornò, provincia di Forlì, deliberato al signor Giovanni Foschini con verbale 15 novembre 1864 a rogito Miserocchi, per il prezzo di lire dodicimila trecentosette (L. 12,307). »

Art. 2.

« Il suddetto prezzo, prelevato il capitale occorrente alla affrancazione, giusta la legge 24 gennaio 1864, N. 1036, del censo costituito a credito dell'Orfanotrofio di S. Anna in Forlì per provvedere ai restauri della chiesa di S. Maria in Fornò, verrà erogato nell'acquisto di cartelle di rendita pubblica italiana. Le cartelle acquistate saranno intestate al Demanio dello Stato con l'annotazione che la rendita è assegnata alle spese di culto e di mantenimento di detta chiesa. »

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, rileggerò l'art. 1. per porlo ai voti (*Vedi sopra*).

Chi approva questo articolo, sorga.

(Approvato)

Rileggo l'art. 2 (*Vedi sopra*).

Chi l'approva, si rizzi.

(Approvato)

Prima di procedere alla votazione sul complesso di queste due leggi, pregherei i signori Senatori a voler formare e deporre le loro schede nell'urna, una con due nomi, l'altra con tre.

Prego il Senatore Segretario Ginori Lisci a fare l'appello nominale.

(Il Senatore Segretario Ginori Lisci fa l'appello nominale)

I signori Senatori sono pregati a riprendere i loro posti.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE COLLA SOCIETÀ VITTORIO EMANUELE PER LA CONCESSIONE DELLA FERROVIA POTENZA-CONTURSI-EBOLI, E PER LO SVINCOLO DI CAUZIONE.

**Presidente.** Secondo l'ordine del giorno, viene in discussione il progetto di legge segnato col N. 11 per

L'approvazione della convenzione colla società Vittorio Emanuele.

Darò lettura del testo della Legge e del Reale Decreto.

Articolo unico.

« Avrà forza di legge il Reale Decreto 12 ottobre 1865, N. 2530 col quale:

1. Fu approvata la convenzione stipulata addì 8 ottobre 1865 tra i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici, ed il commendatore Luigi Ranco nella sua qualità di rappresentante la Società Vittorio Emanuele, con cui la detta Società si è obbligata di costruire ed esercitare la ferrovia Potenza-Contursi-Eboli nel termine di cinque anni, e venne alla medesima acconsentito il parziale svincolo della rendita statale, assegnata in corrispettivo del tronco di ferrovia ceduto allo Stato colla Convenzione approvata con legge 25 agosto 1863, N. 1410.

2. Fu dichiarato che l'ipoteca costituita a favore dello Stato coll'articolo 7 dell'anzidetta Convenzione 8 ottobre 1865 sulle ferrovie Calabro-Sicule in corso di costruzione, e che si andranno costruendo dalla Società Vittorio Emanuele, sarà efficace ed operativa indipendentemente da qualsiasi formalità d'iscrizione.

N. 2530. REGIO DECRETO *approvativo della Convenzione per la costruzione ed esercizio della ferrovia Potenza-Contursi-Eboli.*

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
Re d'Italia.

Veduta la Convenzione approvata con legge 25 agosto 1863, n. 1440.

Veduto il disposto dell'art. 10 della legge 14 maggio 1865, n. 2279;

Udito il nostro Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta dei nostri Ministri delle Finanze e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata la Convenzione stipulata addì 8 ottobre 1865 tra i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici, ed il commendatore Luigi Ranco, nella sua qualità di rappresentante la Società Vittorio Emanuele, con cui la detta Società si obbliga di costruire ed esercitare la ferrovia Potenza-Contursi-Eboli nel termine di cinque anni e viene alla medesima acconsentito il parziale svincolo della rendita statale assegnata in corrispettivo del tronco di ferrovia ceduto allo Stato colla Convenzione approvata con Legge 25 agosto 1863, n. 1440.

Art. 2.

L'ipoteca costituita a favore dello Stato coll'art. 7 della anzidetta Convenzione 8 ottobre 1865 sulle ferrovie Calabro-Sicule in corso di costruzione e che si andranno costruendo dalla Società Vittorio Emanuele sarà efficace ed operativa indipendentemente da qualsiasi formalità di iscrizione.

Art. 3.

Il presente Decreto sarà proposto al Parlamento nella prossima Sessione per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Torino addì 12 ottobre 1865.

VITTORIO EMANUELE

V. Il Guardasigilli  
CORTESE.

QUINTINO SELLA.  
STEFANO JACINI.

È aperta la discussione generale.

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Con questo progetto di legge si propone l'approvazione del Regio Decreto 12 ottobre 1865.

Io non ho alcuna difficoltà di approvarlo. Ho esaminata la relazione del Ministero, e sono rimasto pienamente convinto dell'opportunità di una tale approvazione; ma io confesso, o Signori, che non potrei assolutamente dare la mia approvazione all'art. 2 col quale viene stabilita una deroga ad un principio generale quale si è quello della pubblicità assoluta delle ipoteche. Questa riforma della pubblicità assoluta delle ipoteche era altamente reclamata da tutti gli economisti più rinomati e giureconsulti, e finalmente il nuovo Codice civile che entra in vigore col principio dell'anno l'ha attuato. Ora alla vigilia dell'attuazione di questo nuovo Codice che consacra un principio così salutare, un principio che era altamente reclamato dai bisogni del Credito fondiario e dalla voce di tutti gli economisti e giureconsulti, alla vigilia di una tale attuazione, se ne propone con questo progetto di legge una deroga.

Il Senato deve, o signori, confermare coll'autorità del suo voto i principii della giurisprudenza, non deve esautorarli con deroghe e dispense, massime quando si tratta di principii che sono la base di un intero sistema. Io, o signori, proporrei un emendamento.

**Presidente**. Scusi signor Senatore, ma ella potrà far questo quando saremo all'articolo 2; ora siamo nella discussione generale.

Senatore **Chiesi**. Siccome questo progetto di legge è composto di un articolo unico, credevo di poterlo proporre ora; trattandosi dunque di un articolo unico, proporrei un'aggiunta in modo di emendamento così concepita:

« L'art. 2 del Regio Decreto, N. 2530 del 12 ottobre 1865, col quale fu stabilito, che l'ipoteca costituita a favore dello Stato coll'art. 7 della Convenzione dell'8 ottobre 1865 sulle ferrovie Calabro-Sicule sarà efficace ed operativa indipendentemente da qualsiasi formalità di iscrizione, è abrogato, e l'ipoteca costituita a favore dello Stato col detto articolo 2 della citata Convenzione sarà soggetta alle disposizioni generali del diritto comune sulla materia ipotecaria. »

Senatore Scialoja, *Relatore*. Nell'Ufficio Centrale alcuni dei Commissarii sollevarono pure a un dipresso contro l'art. 2 le obiezioni testè mosse dall'onorevole Senatore Chiesi; ma dopo matura discussione, l'Ufficio Centrale concluse ad unanimità di accettare l'articolo come era stato proposto dal Governo.

Le ragioni per le quali si decise a proporre al Senato l'accettazione di quell'articolo sono brevissimamente riassunte nella relazione dell'Ufficio Centrale, alla quale forse l'onorevole mio amico e collega non ha posto mente, avendo parlato soltanto delle ragioni espresse dal Governo nella sua relazione. Io le leggerò poichè non son lunghe, ed aggiungerò solo a voce un breve commento.

Dopo aver notato che la importanza del dubbio testè sollevato sia scemata da altri consimili casi, la relazione del vostro Ufficio Centrale soggiunge:

« Ma oltre di ciò, e stando alla ragione stessa del diritto, ha considerato l'Ufficio, che la iscrizione ipotecaria è necessitata da che coloro che contraggono coi privati possono ignorare lo stato suo, e le precedenti sue obbligazioni, se queste non sono pubblicate sui registri della conservazione ipotecaria.

« La pubblicità d'una legge è molto maggiore: e sebbene sotto un certo rispetto potrebbe considerarsi meno efficace di quella dei registri ipotecari, perchè meno speciale, quando si trattasse d'individui privati; pure non si può negare che trattandosi d'una persona morale, d'una Società, la cui entità giuridica è creata e determinata dalla convenzione e dalla legge, non si può ammettere che chi ha da trattare con essa non ricerchi innanzi tutto nella legge e nella convenzione quali sono i diritti e quali gli obblighi di cui l'una e l'altra hanno investita la persona sua.

« In questo caso dunque, il patto e l'articolo che lo rende esecutivo, possono efficacissimamente tener luogo della materiale iscrizione della ipoteca nei registri a ciò destinati. Nè vogliamo nascondere che la esecuzione della iscrizione nel caso di cui trattasi sarebbe quasi impossibile ed anche pericolosa nell'interesse dello Stato. »

Insomma l'Ufficio osservò che la iscrizione ipotecaria non è un fine pel legislatore, ma un mezzo; un mezzo di pubblicità per evitare che coloro i quali diventassero creditori di un individuo, ignorando le precedenti sue obbligazioni, potessero vedere svanire le guarentigie che il debitore loro offeriva. Ma quando questo debitore è una persona creata da una convenzione sancita per legge, colui che tratta con questa persona, deve nella convenzione e nella legge che le danno l'essere, ricercare quali ne sieno i diritti, e quali i doveri.

Ora la stessa convenzione, e la stessa legge con cui concedesi la costruzione della strada, dimostrano ch'essa è ipotecata al Governo.

Dunque quest'ipoteca essendo pubblicata nell'atto stesso per cui è fatta l'entità giuridica della persona con cui altri può contrattare, non si può ammettere che possa esservi altra pubblicità maggiore di questa, la

quale perciò è più che sufficiente a guarentire gl'interessi de' terzi ed a far loro evitare qualunque di quei pericoli in cui, nel caso ordinario delle contrattazioni private, può incorrere il creditore quando ignori lo stato e le obbligazioni del debitore.

Io ripeto pertanto che la pubblicità della legge e della convenzione che creano la Società essendo maggiore della pubblicità della iscrizione, ben si è avvisato l'Ufficio Centrale nel credere che l'una nel caso specifico sia stata sostituita all'altra.

Ma aggiunge, che anche quando, per un eccessivo amore di uniformità, non giustificato dall'interesse dei terzi, si fosse voluto preferire l'iscrizione sui registri ipotecari, ne sarebbe sorto un inconveniente grandissimo qual è quello non solo della difficile esecuzione, ma del pericolo di vedere svanire la garanzia offerta al governo. Perciocchè l'ipoteca è data sopra una strada la quale si va costruendo a pezzi e per un assai lungo corso. Ond'è che attraversa molti uffici ipotecari, e perciò il governo avrebbe dovuto correre dietro alla costruzione di una siffatta strada per iscrivere ora qua ora là l'ipoteca, e prendere e riprendere la iscrizione in varii uffici a misura che il primo colpo di martello e di zappa fosse dato entro i confini della parte di territorio su cui questo o quello ufficio estende la sua giurisdizione.

Queste sono le ragioni per cui l'Ufficio Centrale vi proponeva l'accettazione dell'articolo che ora si combatte, e che io difendo: queste le ragioni, per le quali io dichiaro che non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Chiesi, e vi raccomando di respingerlo.

**Presidente.** Avanti tutto, rileggo l'emendamento Chiesi per vedere se è appoggiato (*Vedi sopra*).

Chi lo appoggia, sorga.

(Appoggiato)

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Poggi**. Le mie osservazioni sono dirette più che al caso presente, ai casi futuri che si possono offrire nel corso del tempo. Fra gli immobili che possono andare soggetti ad ipoteca d'ora in avanti vi sono le strade ferrate, le quali in tutte le parti d'Italia vanno aumentando ed estendendosi.

L'onorevole Senatore Chiesi notava opportunamente quanto era l'importanza e la convenienza di non istaccarsi dal diritto comune ora che un nuovo Codice sta per andare in vigore il 1 gennaio 1866. Questa importanza poi di osservarlo sta per crescere anche in riguardo alle osservazioni che faceva poc'anzi il signor Relatore dell'Ufficio Centrale. Si parlava di esempi precedenti, e voglio credere appunto in materia di ipoteca sopra le strade ferrate, e si parlava delle difficoltà grandi che si incontrerebbero per accendere una iscrizione di ipoteche costituite sopra dette strade.

Gli esempi precedenti al Codice, possono forse aver trovato un appoggio in alcune eccezioni alle regole generali esistenti nei Codici vigenti che mantenevano forse qualche ipoteca esente da iscrizione, od anco in

alcune consuetudini non tanto legali, ma in futuro non dovrebbero esser più attese nè invocate.

Quanto alle difficoltà poi di accendere una iscrizione, a me non pare che desse sieno insuperabili. Lo stesso onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale accennava ad una quasi impossibilità, ma non la ammetteva in forma assoluta. L'inconveniente di dover accendere iscrizioni nei diversi Uffici ipotecarii accade per qualunque possessore di latifondi perchè può benissimo verificarsi che si prenda ipoteca sopra beni posti in diverse località e giurisdizione, e questa difficoltà bisogna sopportarla certamente anche per le strade ferrate.

Però a me pare che dal momento che si è proclamato il principio dell'assoluta pubblicità, che si è riconosciuto che neppure per l'ipoteca legale della moglie che d'ordinario ha una dote, non si può più rispettare l'ipoteca occulta, ma si deve universalmente accenderla non vi sia ragione di mantenere alcuna eccezione, e queste considerazioni devono applicarsi anco alle ipoteche che si prendono sopra le strade ferrate. Se no, qualora le difficoltà che si allegano fossero sì mate insuperabili, si sarebbe dovuto, almeno per il futuro, provvedervi con inserire nel Codice civile una disposizione speciale per esimere queste ipoteche dall'obbligo dell'iscrizione; o almeno si sarebbe dovuto stabilire un modo più facile e più compendioso per l'iscrizione. Allora il disposto del Codice sarebbe stato osservato; per cui chiunque contrattasse con le Società le quali sono proprietarie delle strade ferrate, piglierebbe il Codice in mano e s'illuminerebbe facilmente sulla condizione delle ipoteche destinate ad iscriversi sulle strade ferrate o sulla forma speciale di iscrizione.

Ma quando si apra il Codice nuovo (come bisognerà che tutti lo apriamo al 1 gennaio 1866) se occorrerà di dover dar danaro con ipoteca ad una Società di strade ferrate, il mutuante si troverà ingannato leggendo nel Codice che nessuna ipoteca va esente da iscrizione, e trovando che il Governo non è tenuto ad iscrivere le sue sopra le strade ferrate. Nè vale il dire che le convenzioni di tale sorta saranno approvate in virtù di una legge, poichè questa non è legge generale che governi la materia delle strade ferrate, ma è una legge speciale che prende caso per caso, e che non provvede abbastanza alla pubblicità. Può credersi facilmente che appena questa legge speciale sarà votata, ognuno la perderà di vista, nessuno più se ne occuperà, e più non vi sarà vestigia di essa se non nel bollettino della Raccolta Ufficiale, sicchè è facile che colui il quale sia per fare un prestito con una Società abbia obliato questa legge o non dubiti punto che ci siano privilegi per lo Stato.

È vero che qui si dice che la convenzione è stipulata per dare la concessione di queste strade ferrate ad una Società; ma non parmi tanto esatto, come avvertiva l'onorevole Scialoja, che questa medesima legge costituisca l'ente morale della Società intraprenditrice della strada, tantochè chiunque contratti con essa sia nella necessità di esaminare prima il titolo costitutivo

della Società. No, la Società Vittorio Emanuele preesisteva, e credo che abbia più linee di strade ferrate in diversi luoghi, dimodochè il pretendere che i contraenti colla Società delle strade ferrate per questo tronco di via possano ricordarsi fra un anno o fra due che per l'appunto vi è un'esenzione, mi pare sia un pretendere in essi una notizia la quale non può esser raccolta dall'esame del documento creatore della Società e non mette in guardia i contraenti contro il pericolo di una ipoteca occulta.

Or quando il legislatore ha voluto stabilire in sistema generale che non ammette più eccezione, quella che si vorrebbe creare per tutte le ipoteche sopra le strade ferrate a favore del governo sarebbe esorbitante; tanto più che si sarebbe lasciata sfuggire l'opportunità di aggiungere un articolo che stabilisse l'esenzione nel Codice civile che comincerà ad aver vigore il 1° gennaio 1866, e perciò io appoggio l'emendamento dell'onorevole Chiesi.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

**Ministro dei lavori pubblici**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Ministro dei lavori pubblici**. La discussione si è portata su di un terreno sul quale io non sono competente. Certamente non istarò a misurarmi in materia di giurisprudenza cogli egregi precipitanti; dirò semplicemente che l'articolo di cui si tratta nella presente legge è del tutto consimile ad altro già stato inserito in altre occasioni consimili ed ultimamente nella legge sul riordinamento delle strade ferrate votata dai due rami del Parlamento alcuni mesi fa.

È vero, come si osserva, che allora non era ancora stato pubblicato il nuovo Codice, il quale dovrà andare in vigore il primo gennaio 1866; ma io osservo alla mia volta che il decreto di cui ora si tratta fu emanato mentre il nuovo Codice non era in vigore e vigevano altre disposizioni legislative su tali materie, ed il decreto ha già avuto esecuzione.

Queste sono le ragioni principali che hanno indotto il Governo ad inserire il secondo articolo.

Dal punto di vista dell'uomo d'affari, il mio collega il Ministro delle finanze ed io abbiamo considerato la cosa praticamente; ci sembrava cioè che se si fossero dovute praticare tante iscrizioni quanti sono gli uffici d'ipoteca nel cui raggio giurisdizionale percorrono i tronchi di ferrovia ipotecata, tante iscrizioni prese sopra un ente così mutabile come sono, non già una strada costruita, ma *dei lavori in corso di costruzione*, allora l'amministrazione sarebbe stata vincolata ad una serie di disturbi i quali tutti si potevano evitare col modo che si è creduto di adottare. Quindi ci siamo attenuti alle consuetudini. Questo dico unicamente per giustificare il nostro operato; per quanto riguarda la questione di giurisprudenza, sapranno meglio far valere la tesi i miei colleghi.

**Presidente**. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi**. Le autorevoli parole testè pronunziate dall'onorevole Senatore Poggi mi dispensano dal

fare molte osservazioni che aveva in animo di contrapporre alle ragioni addotte dal relatore dell'Ufficio Centrale.

Ad ogni modo non posso dispensarmi di rispondere alla principale obbiezione che ha fatto alle mie osservazioni.

Egli ha detto: L'iscrizione non è un fine, è un mezzo di pubblicità. Io lo accordo. Ma gli rispondo: questo mezzo di pubblicità è stato dato dalla legge per tutte le ipoteche, la quale vuole appunto che l'iscrizione debba servire per tutti a misurare il grado delle ipoteche dalla data della stessa iscrizione. Se dunque per tutte le ipoteche e per tutti i contraenti, per quanto siano favoriti, l'iscrizione è il solo mezzo che la legge ha voluto per la pubblicità delle ipoteche, io non veggo il perchè si debbano in via eccezionale introdurre innovazioni e deroghe ad un sistema generale, ammesso anche che, nel caso di cui si tratta, l'ipoteca potesse rimanere pubblica in altro modo.

L'iscrizione (diceva l'onorevole Senatore Scialoja) se si dovesse effettuare nel caso speciale, di cui ora è questione, porterebbe pericoli e intralci al Governo, perchè egli dovrebbe prendere tante iscrizioni quanti sono i tronchi di strade ferrate, per cui appunto deve correre questa ferrovia.

Tale è la conseguenza della pubblicità delle ipoteche, e chiunque prenda iscrizione su beni posti sotto diversa giurisdizione, deve adattarsi a questa condizione.

Lo Stato, nelle questioni d'interesse, deve essere il primo a dare il buon esempio, ed assoggettarsi a tutte quelle condizioni a cui tutti i cittadini ed i corpi morali vanno soggetti per legge.

Io insisto quindi nella mia proposta.

**Presidente.** La parola è al Senatore Fenzi.

**Senatore Fenzi.** Mi pare che l'iscrizione debba sempre farsi contro il legittimo proprietario. Ma nel caso presente chi è il legittimo proprietario di una strada ferrata? Esso non è che il Governo: dunque contro chi iscriverà colui che dovrà iscrivere? Iscriverà contro se stesso. Mi pare che per questo caso la questione pregiudiziale impedisca di portare ad effetto tale iscrizione.

Il proprietario, ripeto, è sempre il Governo; le Compagnie di strade ferrate non hanno che l'esercizio delle medesime, ma non diventano mai proprietarie del fondo.

**Ministro di grazia e giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Ministro di grazia e giustizia ha la parola.

**Ministro di grazia e giustizia.** Io ho domandato la parola per osservare che anche gli onorevoli sostenitori dell'emendamento ammettono il principio annunciato dall'onorevole Senatore Scialoja, che cioè la pubblicità sia lo scopo, e la iscrizione sia soltanto il mezzo per raggiungere cotesta pubblicità.

Ora, questo scopo pare a me che sia conseguito ef-

ficacemente anche senza la iscrizione quando si tratti di una ipoteca stabilita non per virtù di convenzione, ma in forza di una legge che, per essere nota a tutti i cittadini, non ha mestieri di essere iscritta nei registri ipotecari.

E notate, signori, che questa legge è quella stessa la quale conferisce la proprietà a colui che dovrebbe concedere l'ipoteca, in guisa che tutti coloro che vorranno in seguito contrattare con cotesto proprietario della strada ferrata, naturalmente dovranno vedere per che modo egli rappresenti cotesta proprietà, ed allora risulterà dallo stesso titolo che questa è vincolata da ipoteca a favore dello Stato.

La pubblicità non si vuole già per soddisfare la curiosità di chi non ha interesse, ma si vuole per tutelare l'interesse di coloro che vogliono contrattare.

Ora, la prima cosa da sapersi da chi deve contrattare, è appunto di vedere se egli contratta col proprietario; e conosciuto questo, trova, come diceva, l'ipoteca già stabilita a favore del Governo, quindi mi pare che lo scopo della pubblicità della ipoteca a pro del Governo sia intieramente raggiunto.

L'onorevole mio collega aveva già avvertito, che se i nuovi Codici vogliono una più ampia pubblicità e stabiliscono assoluto il sistema della iscrizione, questo decreto fu emanato mentre i nuovi Codici non erano ancora in vigore.

Oggi, convertendo quel Decreto reale in legge, voi non fareste che ratificare la disposizione in esso racchiusa, ed è noto che le ratifiche hanno efficacia retroattiva.

**Senatore Farina.** Dimando la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Osservava l'onorevole Poggi che comunque prima vi fossero state talune ipoteche le quali avevano efficacia ancorchè non iscritte, il nuovo Codice aveva imposto l'obbligo della iscrizione anche per esse, e ne conchiudeva che questo obbligo fosse imprescindibile. Ma io farò osservare all'onorevole Senatore Poggi che ci è una gran diversità tra le ipoteche che potevano essere palesi a contraenti soltanto, ma essere ignote a tutti gli altri cittadini, ed i diritti che nascono da una legge speciale, se si vuole, ma legge che è pubblicata e che ognuno può consultare.

Per queste ragioni mi pare che si possa ritenere la legge come è stata proposta dal Governo.

**Presidente.** La parola è al Senatore Farina.

**Senatore Farina.** Se ho ben posto mente alle discussioni che hanno fin qui avuto luogo, parmi che sostanzialmente si riducano a dir questo: L'istituzione della Società è vincolata ad una condizione la quale non può nè deve essere ignorata da chi contratta con la Società medesima. Per quanto a queste ragioni si possa opporre che dal momento che la Società fa un atto che la legge assoggetta a particolari forme, l'atto col quale fu costituita la Società non doveva esimerla dall'adempiere essa medesima quelle norme che sono prescritte per atti speciali che essa è tenuta di fare.

Per quanto, dico, si fosse in diritto di fare questa opposizione, io credo che ve ne sia un'altra da farsi altresì, ed è che la Società Vittorio Emanuele venne costituita con atto di gran lunga precedente all'attuale col quale viene a vincolare una parte delle strade che sono ad essa concesse. D'altronde, per qual motivo si volle stabilire una deroga al principio generale che tutte le iscrizioni debbono essere registrate ai pubblici uffizi? L'unica ragione che si adduce è la gran difficoltà di prendere la iscrizione a tutti gli uffici delle ipoteche, in un territorio dei quali è percorso dalla strada. Ma, o Signori, è questa una difficoltà seria? Ma allo stesso modo che si prende un'iscrizione in un ufficio, non si può prendere in 20, o in 25, se il territorio di 20 o 25 uffizi percorrerà la strada? E se molto più esteso è il fondo ipotecato, è naturale che debba farsi questa iscrizione su maggior numero d'uffici. Ma questo rientra nella legge generale, nè ha ombra di grave difficoltà che possa ragionevolmente persuadere a derogare alla legge, giacchè se l'incomodo dell'iscrizione potesse persuadere che non si debbano eseguire le leggi, allora sarebbe necessario domandare al cittadino se gli è comodo o non di eseguire la legge, per sapere se si deve o no modificare, e cesserebbe quindi tosto il carattere della generalità della legge. Io voglio fino ad un certo punto ammettere che si possa sostenere che chi contratta con una Società deve andare a vedere se la Società ha l'abituale ordinaria facoltà di contrattare; ma, come ho detto, qui non si tratta che il vincolo sia stato messo nell'atto costitutivo della Società, ma venne bensì stipulato in un atto posteriore, di maniera che può darsi benissimo il caso di una persona di buona fede la quale stipuli colla Società e fors'anche vincoli questo tratto di strada, specialmente ipotecato al Governo, credendolo libero.

A questo riguardo io non posso tralasciare di mettere sotto gli occhi del Senato quello che ordinariamente succede nelle strade ferrate. Generalmente nelle strade ferrate l'esercizio della ferrovia viene fatto da cottimisti, i quali acquistavano un privilegio sulle opere che facevano e che iscriveranno. Ma il loro privilegio anche iscritto a cosa servirà? Servirà a niente, perchè l'ipoteca loro verrà posteriormente a quella del Governo. Ora, perchè questa gente che forse non ha l'attenzione d'andar a vedere se tale strada fu eccettuata o no dalla libera disponibilità che ha la Società, perchè, dico, questa gente verrà ad essere defraudata nel diritto che crederà di avere legittimamente acquistato, perchè generalmente legittimamente si acquista questo diritto da coloro che prendono l'opera a cottimo?

In questo stato di cose, ripeto, io trovo che è molto conveniente di non derogare alla legge generale.

Nè mi muove quello che si possa essere fatto in passato, perchè se in passato, o perchè le disposizioni delle leggi anteriori potevano maggiormente prestarsi a questo genere di obbligazioni, o perchè anche si è forse fatto un po' male, non trovo, ripeto, che sia una ragione sufficiente per proseguire nello stesso sistema. Noi

vogliamo stabilire l'assoluta pubblicità dei vincoli che aggravano la proprietà; ed oggi, dopo di avere proclamato un così santo principio, un principio così necessario per la società moderna, veniamo con una legge speciale a derogare, dicendo, che sarà grave il disturbo che avrà lo Stato per far eseguire un'iscrizione piuttosto in uno che in dieci, che in venti uffizi, a capo dei quali sta sempre un impiegato dello Stato medesimo.

Ma, signori, questo disturbo ponetelo a confronto colla violazione della massima generale, e voi vedrete che non regge nella bilancia per poter escludere questo contratto dalle norme generali della pubblicità delle ipoteche stabilita nel Codice.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore Farina. Per conseguenza io non posso che appoggiare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Chiesi.

**Presidente.** La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Mi corre debito di rispondere a due sole considerazioni che ho udito fare, ed a cui mi pare che io non abbia già risposto per anticipazione, come reputo aver fatto per altre.

Le due considerazioni sono, l'una dell'onorevole Senatore Poggi ripetuta poi dall'onorevole Senatore Farina; che, cioè, l'ipoteca di cui si tratta non è stabilita sulla costituzione originaria della Società Vittorio Emanuele; l'altra del medesimo onorevole Senatore Farina, ed è che coloro i quali pigliassero a cottimo la costruzione della strada o di una parte di essa dalla Società Vittorio Emanuele, credendo acquistare per legge il privilegio, che il Codice dà a colui che costruisce, o che somministra i materiali per la costruzione, potrebbero vedere frodato questo privilegio dell'ipoteca, che questa legge speciale costituirebbe a pro del Governo.

Quanto al primo obbietto, rispondo, che nella costituzione originaria della Società Vittorio Emanuele leggesi una riserva, la quale specialmente concerne il fatto presente.

La riserva che il Governo avrebbe potuto in avvenire obbligare codesta Società a fare anche un'altra cosa, oltre di quella cui nella sua costituzione originaria si obbligava; e quest'altra cosa era la costruzione di una strada che in quella Convenzione prevedevasi poter essere costrutta tra Potenza e Contursi.

Più tardi, l'anno scorso, nella legge che provvede al riordinamento generale delle Società delle ferrovie italiane fu espressamente ripetuta e convertita in obbligo pel Governo la riserva fatta nella Convenzione originaria.

Fu quindi disposto che il Governo con Decreto Reale avesse ad obbligare la Società Vittorio Emanuele di fare quello che si era riservato di fare colla convenzione del 1863; se non che nello indicare la strada che il Governo doveva obbligare la Società a costruire, fu detto che non avesse ad arrestarsi a Contursi, ma da Potenza estendersi sino ad Eboli, passando per Contursi.

Dalla relazione preposta dal Ministero al presente schema di legge e da quella del vostro Ufficio Centrale avete scorto come da questa differenza tra la riserva

della Convenzione del maggio 1865 e la legge del 1865 nascesse una specie di controversa intelligenza che ha dato luogo a quella transazione, che voi siete oggi chiamati ad approvare.

Dunque coloro i quali avendo a diventare creditori della Società Vittorio Emanuele, ed acquistare sulle strade da essa costruite la garanzia ipotecaria, non leggono alcuna speciale convenzione a tal riguardo nell'originaria convenzione costitutiva della Società Vittorio Emanuele; ma in essa trovano sotto una esplicita riserva la radice della convenzione posteriore, in virtù della quale quella Società oggi costruisce la strada Potenza-Contursi-Eboli. A tal modo può bene affermarsi, per quanto concerne cotesta strada, che i diritti del Governo sono determinati dalla convenzione speciale, oggi sottoposta alle deliberazioni vostre, e che questa è da considerarsi come richiamata dalla convenzione costitutiva della Società, ed inseparabile complemento di quella.

E per fermo i creditori che avessero ad acquistare diritti reali sulle ferrovie calabro-sicule guardando alla convenzione originaria e costitutrice della Società e leggendo in essa il patto con cui si riserva ad una convenzione avvenire la costruzione del tronco tra Potenza e Contursi, dovranno per necessità consultare questa seconda convenzione per farsi un criterio certo dello Stato economico e giuridico della Società.

Quando dunque io diceva che il patto ipotecario era connesso alla convenzione che dà essere alla Società, io affermava in modo abbreviativo e quale si addice parlando a colleghi che hanno studiato la relazione del Governo e quella dell'Ufficio Centrale, quel medesimo che ora ho alquanto più diffusamente esposto, e da cui apparisce che nella convenzione, la quale dà essere alla Società, trovasi la radice ed il richiamo di quella, che oggi vi si domanda di sancire.

Quanto alla seconda obbiezione, che è quella dell'onorevole Senatore Farina, cioè che si verrebbe a frodare in parte il privilegio che potrebbero acquistare i costruttori delle strade . . . . .

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Senatore **Scialoja** . . . . . ed i somministratori delle materie necessarie a costruirle, farò osservare che questo privilegio è scritto nelle leggi vigenti presentemente nel territorio delle provincie dell'antico Regno di Napoli; ma se ciò non ostante, e se non ostante un privilegio identico riconosciuto dalle leggi sarde, vi ha parecchi esempi precedenti, per cui il Parlamento subalpino ed il Parlamento italiano credettero giusta cosa concedere, per legge, ipoteca sulle strade ferrate; a fortiori deve riputarsi cosa giusta ed innocua da oggi innanzi; perciocchè voi legislatori, che avete data la vostra approvazione alla pubblicazione di un Codice che entrerà in vigore il primo del prossimo anno, sapete meglio di me che quel privilegio è abolito dal 1° di gennaio in poi; di sorta che se quando vi era realmente da temere che la ipoteca preventiva potesse scemare a costruttori o a somministratori di materiali

il privilegio loro spettante, voi, o Signori, e i vostri predecessori concedeste ipoteche simili a quelle che il Governo testè acquistava per convenzione, e lo dispensaste dalla iscrizione, in grazia della maggior pubblicità della legge; non vi è dunque più una ragione al mondo per cui non abbiate a secondare oggidì la domanda che egli fa d'una simile dispensa.

**Presidente**. La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Mi rincresce di essermi spiegato male. Io non ho detto che l'ipoteca che si concede attualmente venisse a danneggiare direttamente per sé e per la concessione dell'ipoteca, o coloro che venissero a costruire la strada, o a fornire materiali per la costruzione.

Io intesi di dire (se mi sono spiegato male la colpa sarà mia, ma la mia intenzione era questa), che queste genti possono essere ingannate dalla non pubblicità di questa ipoteca; non è l'ipoteca che ho combattuto, è la non pubblicità di quest'ipoteca, perchè queste genti contraendo con una Società gli oneri della quale non risultan generalmente conservati nel modo ordinato dal nuovo Codice, possono credere libero quello stabile che invece è vincolato.

Questo è il senso nel quale io ho ammesso il danno dei costruttori dirimpetto all'ipoteca precedente, chè del resto il privilegio per la nuova codificazione non compete più ai cottimisti e ai fornitori del materiale per le costruzioni; questo non toglie che la mancanza di pubblicità dell'ipoteca attuale non possa cagionare loro quel danno al quale ho accennato.

Trovo poi molto singolare che si stabiliscano oggi norme generali di codificazione e che domani si vengano a distruggere per il semplice pretesto, che invece di fare un atto in un ufficio, se ne dovrebbero fare in cinque od in dieci o più.

**Ministro dell'Interno**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Ministro dell'Interno**. Signori Senatori: Ho sentito dall'ultimo onorevole preopinante che soprattutto sia a lamentarsi in questo oggetto di cui ci occupiamo, il difetto di pubblicità. Contro questo difetto ci disse l'onorevole senatore Farina, io particolarmente reclamo.

Per verità, o signori, non so farmi il concetto di difetto di pubblicità, quando ciò che si tratta di conoscere è dichiarato per legge; nè so quale pubblicità possa darsi non solo in diritto, ma in fatto meglio stabilita che la pubblicità di una legge.

Si è molto parlato di un sistema di codificazione che sta per andare in vigore e dal quale sembreremmo scostarci ora con la disposizione della quale si parla.

Comincerò per dire che si tratta non di una cosa fatta che bisogna sancire e sulla quale non sappiamo quali convenienze possono esservi per ritornarvi. Quando le cose si fecero, il Governo naturalmente si regolava secondo le leggi che erano allora in vigore, secondo le consuetudini, direi, che allora vivevano; non sembra dunque che censura possa moversi al Governo, nè d'altronde vi siano ragioni plausibili per voler dis-

fare quello che ora è fatto, tanto più quando la cosa pubblica sarebbe altamente interessata a questo proposito. Mi sembra poi che siasi qui confuso alquanto ciò che deve dirsi in una materia speciale con ciò che deve dirsi in fatto di legge generale.

Abbiamo qui un contratto, una concessione fatta per legge.

Nessuno potrà negarmi che le cautele che riguardano le obbligazioni e i diritti relativi ai contratti medesimi, riescano appunto, per questo modo con cui tale convenzione è sancita, una materia speciale.

Io avevo creduto in sulle prime quando udii parlare di codificazione che fra breve andrà in vigore, che si volesse sollevare la questione, se questo disposto legislativo cessasse di aver vigore quando si fosse messa in atto la nuova legge generale. Nemmeno in questo caso però tale pericolo avrebbe potuto incontrarsi, perchè nessuno ignora come sia la specie che deroga al genere, e come trattandosi appunto di disposto speciale, non vi sarebbe stata legge generale che avrebbe potuto derogarla.

Si è poi, a mio avviso, data dagli oppositori una chiara preminenza all'interesse privato sopra l'interesse pubblico, sebbene io abbia udito gli onorevoli oppositori invocare l'interesse pubblico per sostenere la loro tesi.

Vi è egli confronto possibile tra la garanzia di cui ha bisogno lo Stato per assicurare una costruzione di questo genere e quella che possa occorrere ad un privato qualunque il quale faccia dei contratti colla Società costruttrice e possa aver diritto a questa garanzia? Io non credo che faremmo il vantaggio dello Stato quando noi ci rendessimo in questo modo soverchiamente solleciti dell'interesse privato; e dico soverchiamente, perchè quando mi si sostiene che la pubblicità di una legge non è bastante perchè ognuno conosca quell'ipoteca la quale è portata dalla legge stessa, certo questa sollecitudine mi par soverchia.

Diceva l'onorevole Senatore Farina: i cottimisti i quali contrattarono colla Società, crederanno che le ipoteche che essi prendono a guarentigia dei loro diritti siano valide. Ebbene vedranno che questa loro guarentigia è tolta dall'ipoteca che esiste a favore dello Stato e che non è iscritta sul registro. L'onorevole Senatore Farina ci raffigurava questi cottimisti, come contraenti i quali sian sprovveduti in tal modo di ogni guarentigia. Ma domando io: Sarà egli stabilito che la Società costruttrice non adempierà ai suoi obblighi verso lo Stato?

Conviene premettere, secondo il sistema dell'onorevole Senatore Farina, che la Società costruttrice non adempiendo agli obblighi ogni qualvolta vi fosse un reclamo per parte del Governo, i cottimisti sarebbero sprovveduti di garanzia quand'anche prendessero ipoteca; a ciò risponderò poter tuttavia l'ipoteca presa avere nei cottimisti il suo effetto, quando lo Stato sia soddisfatto in tutti quei diritti che la convenzione gli crea rimpetto alla Società.

Se si trattasse di una esenzione che facesse nascere l'idea che coloro i quali contraggono colla Società co-

struttrice non possano prevedere che possa per avventura esistervi anche all'infuori dell'iscrizione un vincolo a favore dello Stato, certamente potrebbe dirsi siano di troppo pregiudicati i diritti di questi privati; ma nessuno è che ignori come tutti coloro i quali contratteranno con questa Società, non solo dovranno naturalmente conoscere la legge in forza di cui la convenzione si è creata, ma dovranno, e sarà loro principal cura, informarsi degli obblighi che abbia assunto la Società dirimpetto allo Stato; ed evidentemente essi saranno in fatto sempre in grado di conoscere i pesi che alla Società incumbono, siano personali, siano reali.

Quindi anche per la natura stessa della materia di cui si tratta, credo che non ci sia a temere pregiudizio per codesti individui; ma che intanto un interesse pubblico troppo notevole esiga che non venga spogliato lo Stato di una garanzia, la quale secondo gli onorevoli oppositori si vorrebbe dare altrimenti, obbligando lo Stato ad una iscrizione nei registri di ciascuna circoscrizione ipotecaria. Ma io non ho bisogno di ripetere, ciò che egregiamente disse l'onorevole Senatore Scialoja, quanto danno e pericolo sarebbe per lo Stato il costringerlo a iscrivere queste ipoteche di mano in mano, onde assicurare l'andamento di opere di utilità pubblica tanto evidente.

Confida quindi il Governo che vorrà il Senato respingere la proposta d'emendamento dell'onorevole Senatore Ghiesi.

**Presidente.** Il signor Senatore Farina ha domandato la parola; avendo egli parlato due volte, interrogo il Senato se crede di concedergli la parola per la terza volta.

*Voci.* Parli! Parli!

**Senatore Farina.** L'onorevole signor Ministro ci andava parlando di utilità generale, di legge di pubblica utilità. Io credo che se ci è al mondo legge di pubblica utilità è quella che stabilisce le regole della pubblicità delle ipoteche; di maniera che quando egli mi contrappone lo Stato, che nei suoi rapporti privati e nelle sue contrattazioni è regolato dalle norme del Codice e da quelle che regolano tutte le contrattazioni private, lo mette invece in una condizione privilegiata e stabilisce a favore dello Stato una norma particolare che non è niente affatto dell'interesse pubblico, che può essere di maggior comodo particolare dello Stato considerato come contraente, ma che è nociva sicuramente a quel principio che è fondamentale e più utile di tutti nelle ipoteche, cioè la pubblicità nelle medesime. Quando egli fa ciò, dico che fa cosa non utile allo Stato, ma nociva alla generalità dei cittadini.

L'onorevole sig. Ministro ci disse che i cottimisti non saranno danneggiati perchè la Società risponderà; ma questa non è la nostra tesi. Non trattasi qui di indagare se i cottimisti possano o non possano essere danneggiati; la questione sta nel vedere se la loro ipoteca sarà o non sarà primeggiata da un'altra. Se si stabilisce una ipoteca, bisogna che sappiano costoro se questa è o non è prima ipoteca: tale è la questione; e il dirmi

che il debitore soddisferà con altri mezzi, non è rispondere adeguatamente, ed è anzi una ragione che vale poco, ed anzi pochissimo, sgraziatamente, nelle attuali condizioni economiche della nostra Società.

Del resto, io credo che la questione qui stia tutta nel vedere se vi sia motivo sufficiente per istabilire una deroga alla legge generale, la quale prescrive che tutte le ipoteche debbano essere iscritte. Io intendo che si faccia una deroga quando un prevalente principio d'utilità lo suggerisca. Ma quando non dev'essere che l'incomodo di 15 o 16 impiegati dello Stato di più o di meno che prenderanno una iscrizione nei rispettivi uffici, oh! questa utilità generale io non la riconosco e credo che la violazione della legge generale costituisca un pregiudizio, un danno molto maggiore che non la esecuzione della medesima, la quale, in sostanza, si riduce ad un incomodo di 16 o 18 impiegati governativi, che dovranno curarsi di prendere una iscrizione in favore del Governo.

Quindi io persisto nell'appoggiare l'emendamento dell'onorevole Senatore Chiesi.

Voci. Ai voti!

**Presidente.** L'emendamento del Senatore Chiesi potrebbe dirsi piuttosto un'aggiunta di un articolo 2 alla legge; quindi io metterò ai voti prima l'articolo che forma la legge, in complesso, poi l'aggiunta.

**Ministro delle finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle finanze.** È soltanto mia intenzione di osservare al Senato che qui si tratta di un contratto che devesi o accettare o respingere. Si disse che il Governo può tuttavia iscrivere questa ipoteca; ma riflettete, o signori, che trattasi d'ipoteca costituita in una convenzione, che questa convenzione fu approvata nell'interesse della Società dall'assemblea generale degli azionisti, e fu approvata poscia dal Governo mediante Decreto Reale, stante l'urgenza assoluta in cui si era, perchè non s'avessero a sospendere i lavori delle ferrovie in corso di costruzione. Se non si adottava il provvedimento che sta ora davanti al Senato, è evidente che i lavori si sarebbero dovuti sospendere stante l'infelicissima condizione del credito pubblico nella scorsa state. Quindi è che abbiamo creduto di assumere su di noi la responsabilità di promuovere il Reale Decreto per mezzo del quale si poté svincolare una parte della rendita che la Società Vittorio Emanuele teneva vincolata a garanzia del Governo in una ragione affatto sproporzionata all'importare degli obblighi che tuttavia le incombono. Quindi fu promulgato il Decreto Reale, che ora è sottoposto alla vostra approvazione, e le cose stando in questi precisi termini, pare a me che la questione si risolvesse semplicemente in ciò: si vuole approvare o disapprovare l'operato del Governo?

Io credo che il Governo non meriti, a questo riguardo, nè disapprovazione, nè biasimo. Ciò che ha fatto non è contrario alle leggi in allora vigenti; è conforme a tutti i precedenti relativi alle strade ferrate;

è conforme infine alla legge che fu votata dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento pochi mesi or sono, ed ebbe per risultato di impedire la sospensione de' lavori di strade ferrate importantissime che sono in corso di costruzione.

Certamente le obiezioni che furono sollevate non sono senza importanza, ed io pel primo lo riconosco.

Il Ministero farà tesoro di queste osservazioni e ne terrà conto per le convenzioni che fossero a stipularsi in avvenire, a partire dal 1° gennaio 1866, quando il nuovo Codice sarà in vigore; ma ciò non deve impedire che il Governo abbia in oggi ad ottenere un *bill d'indennità* per quanto ha operato, eccedendo il proprio potere.

Noi infatti lo chiediamo ora dal Senato per quanto facemmo in via d'urgenza, per utilità pubblica, e, convinti di non avere male operato, crediamo che il Senato non vorrà negare questo *bill di indennità*.

Senatore Chiesi. Domando la parola per una semplice osservazione.

**Presidente.** Interrogherò il Senato per sapere se debbo accordare la parola per la terza volta al Senatore Chiesi.

*Alcune voci.* Parli, parli.

**Presidente.** Il Senatore Chiesi ha la parola.

Senatore Chiesi. Mi limito ad osservare al signor Ministro che colla mia aggiunta non sarebbe affatto alterato il contratto fra il Governo e la Società, imperocchè, secondo il mio emendamento, lo Stato dovrebbe soltanto rinunciare ad un favore che ha stipulato nel proprio interesse, dimodochè la Società sarà ben contenta di questa rinuncia. Ho fatto questa semplice osservazione per rispondere all'obiezione del signor Ministro.

**Ministro delle finanze.** Mi permetta l'onorevole Senatore Chiesi che io gli dica che mi fa un certo senso che si abbia ad abrogare un articolo di un Decreto Reale con una disposizione di legge. Tale sarebbe lo scopo dell'emendamento che egli propone.

Noi domandiamo un *bill d'indennità*.

Si approva o non si approva l'operato del Ministero? Per me la questione sta in questi precisi termini, e non so comprendere come si possa con una legge abrogare un Decreto Reale, il quale evidentemente non ha forza di legge se non è da una legge convalidato.

Senatore Poggi. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore Poggi. Quanto a me avendo sentito che l'onorevole Ministro delle Finanze ha dichiarato che pel futuro, e dopo che andrà in vigore il nuovo Codice, non si rinnoveranno più questi esempi e che il Governo sarà il primo ad osservare scrupolosamente il diritto comune, trattandosi di una cosa che mi si dice governativa, di legge o consuetudini eccezionali pel passato, in quanto a me, dico, dichiaro che mi tengo soddisfatto e non insisto ulteriormente.

**Presidente.** Metto ai voti l'articolo unico della legge:

« Avrà forza di legge il Reale Decreto 12 ottobre 1865, N. 2530 col quale:

« 1. Fu approvata la Convenzione stipulata addì 8 ottobre 1865 tra i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici, ed il comm. Luigi Ranco nella sua qualità di rappresentante la Società Vittorio Emanuele, con cui la detta Società si è obbligata di costruire ed esercitare la ferrovia Potenza-Contursi-Eboli nel termine di cinque anni, e venne alla medesima acconsentito il parziale svincolo della rendita statale assegnata in corrispettivo del tronco di ferrovia ceduto allo Stato colla Convenzione approvata con legge 25 agosto 1863, N. 1440.

« 2. Fu dichiarato che l'ipoteca costituita a favore dello Stato coll'art. 7 dell'anzidetta Convenzione 8 ottobre 1865 sulle ferrovie Calabro-Sicule in corso di costruzione, e che si andranno costruendo dalla Società Vittorio Emanuele, sarà efficace ed operativa indipendentemente da qualsiasi formalità d'iscrizione. »

Senatore **Farina**. Domando la divisione.

**Presidente**. La divisione essendo di diritto, metto ai voti il N. 1 che finisce colle parole: « con legge 25 agosto 1863 N. 1440. » Chi approva questa prima parte dell'articolo, voglia sorgere.

(Approvato)

Rileggo la seconda parte (*Vedi sopra*).

Chi ammette questa 2 parte, si rizzi.

(Approvato.)

Metto ora ai voti l'intero articolo. Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Ora resterebbe l'aggiunta proposta dal Senatore Chiesi.

Senatore **Scialoja**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Scialoja**. Credo che siasi proceduto perfettamente secondo il nostro regolamento.

L'emendamento Chiesi mirava in ultima analisi a questo fine che cioè non fosse approvata quella parte del decreto che dispensava il Governo dalla iscrizione.

Ora, secondo il nostro regolamento, la parte negativa d'un emendamento non si mette a partito; ma si provoca il voto del Senato su quella disposizione che si vorrebbe sopprimere.

E di fatto, se voi aveste voluto accettare l'emendamento dell'onorevole Senatore Chiesi, avreste negata la vostra approvazione a quella parte del Decreto che egli impugnava.

Essendosi quindi proceduto legalmente, io penso che non vi sia altro da fare; e che debbasi ritenere come approvata in tutte le sue parti la proposta di convertire in legge il Regio Decreto col quale fu sancita la convenzione con la Società Vittorio Emanuele, senza fare altra votazione speciale sulla proposta del Senatore Chiesi.

**Presidente**. Faccio osservare che essendosi assentati alcuni Senatori, il Senato non è più in numero legale per procedere alla votazione a squittinio segreto delle tre leggi testè votate per alzata e seduta.

Leggerò dunque l'ordine del giorno per lunedì:

1. Votazione a squittinio segreto sul complesso dei progetti di legge discussi ed approvati oggi per alzata e seduta.

2. Discussione dei seguenti disegni di legge:

*Disposizioni relative ai sequestri ed alle cessioni degli stipendi.*

*Revisione straordinaria delle liste elettorali politiche.*

Prego i signori Senatori ad intervenire in numero legale e trovarsi in seduta all'ora indicata, cioè al tocco.

La seduta è levata alle ore 4 3/4.